



# COMUNE DI BELLINZAGO

DELIBERAZIONE il Giugno 1931 IX°

N. 44

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE -

Regnando Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia

L'anno millecento trentuno IX° addi undici  
del mese di Giugno alle ore 16 il Podesta del Comune  
di BELLINZAGO, Signor Cav. A. Gaetano Cera assistito dal sotto-  
scritto Segretario Bellea Geol. Emiliiano -

Ritenuta la necessità di disciplinare i servizi locali di polizia  
urbana e rurale finora privi di una qualsiasi norma;

Veduti gli articoli della Legge Comun. e Prov. T.U. 4 Febbraio 1915  
N° 148 e 109, 110 del relativo Regolamento 12 Febbraio 1911 N° 297;

## D E L I B E R A

Adottare i Regolamenti di Polizia Urbana e Rurale nei testi editi dalla Ditta Tip. Lib. R. Noccioli di Empoli, costituiti rispettivamente di art. 108 e 68 e che opportunamente riveduti ed adattati si inseriscono nel presente verbale.

## TITOLO I.

### CAPO I.

#### Art. 1.

Il servizio di polizia urbana ha per scopo di assicurare l'osservanza delle prescrizioni contemplate dai regolamenti locali, dalle leggi e dai regolamenti emessi dallo Stato e da altri enti in materia di polizia generale, e di accertare le infrazioni alle norme stesse per le conseguenti sanzioni e provvedimenti di competenza del Comune.

#### Art. 2.

Il servizio di polizia urbana è diretto dal Podestà, coadiuvato dal personale interno addetto ai relativi uffici, e viene effettuato dagli agenti municipali, dai funzionari ed agenti indicati dall'art. 164 del codice di procedura penale, e dai militi della M. V. S. N. appartenenti ai reparti speciali, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni.

#### Art. 3.

Gli agenti e funzionari di polizia, per l'adempimento dei loro compiti, possono procedere a perquisizioni o visite domiciliari in qualsiasi luogo nei casi di flagranza e quasi di flagranza di reato. In caso diverso, dovendo essi procedere a perquisizioni, sequestri, indagini e riconoscimenti, non possono penetrare nelle private abitazioni senza un mandato scritto dal Podestà, da esibirsi alle persone dell'abitazione stessa e sotto l'osservanza delle prescrizioni dell'art. 171 del codice di procedura penale.

Art. 4.

Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti costituenti la contravvenzione, gli strumenti che servirono a commetterla e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere trasportati immediatamente all'ufficio di polizia municipale e consegnati al funzionario responsabile della custodia.

Gli oggetti soggetti a deterioramento saranno venduti ed il relativo ricavo sarà depositato nella cassa del Comune a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.

Art. 5.

Gli agenti di polizia possono accompagnare all'ufficio di polizia municipale le persone anche se soltanto sospette di contravvenzione e quelle che, interrogate, non forniranno sufficienti indicazioni.

CAPO II.

**Del suolo pubblico**

---

Art. 6.

Per suolo pubblico s'intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica, come il terreno di proprietà privata, soggetto a servitù di pubblico passaggio.

Art. 7.

Nessuno può occupare sia temporaneamente che stabilmente il suolo pubblico senza speciale autorizzazione del Comune. È fatta eccezione per le operazioni normali

e comuni di carico e scarico, quando non si possono eseguire nei cortili interni delle case. In tal caso i veicoli non possono sostare sulle vie e piazze pubbliche oltre il tempo strettamente necessario, e devono essere collocati in modo da non arrecare incomodo al libero transito.

Le predette disposizioni, per quanto applicabili, valgono pure per le occupazioni determinate da sinistre cause.

Art. 8.

Nelle occupazioni del suolo pubblico, determinate delle cause contemplate dal precedente articolo, l'occupante ha l'obbligo di compiere le opere necessarie per il ripristino e la pulizia del terreno.

La trascuranza come pure il ritardo nell'adempimento degli obblighi prescritti, a carico dell'occupante del suolo, sono motivi legittimi di contravvenzione.

Art. 9.

Sulle vie e piazze pubbliche è proibito di giuocare alla palla, alle bocce, alla fionda, alla trottola ed a qualsiasi altro giuoco incomodo, pericoloso e ingombrante.) C.d. 5.

È parimente proibito di lanciare sassi, palle di neve e di fare sdrucchioli sul ghiaccio.

Art. 10.

L'occupazione temporanea del suolo pubblico può essere concessa dal Podestà, dietro domanda scritta da presentarsi dall'interessato, redatta in forma esauriente e corredata dei documenti occorrenti per chiarire la richiesta.

ART. 11.

Il concessionario temporaneo del suoIo pubblico deve sottostare alle seguenti condizioni:

- a) Limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescrittagli, salvo decadenza dalla facoltà concessagli.
- b) Compiere le opere di difesa necessarie a mettere le segnalazioni occorrenti per evitare i pericoli del transito.
- c) Apporre i lumi di avviso quando l'occupazione deve durare la notte.
- d) Ridurre in pristino stato il terreno occupato.

Art. 12.

Oltre a quanto è prescritto dal T. U. Leggi di P. S. 6 Novembre 1926, N. 1848 e relativo regolamento 21 Gennaio 1928, N. 62, nessuno spettacolo o trattenimento all'aperto può essere tenuto senza la preventiva licenza dell'autorità comunale. L'erezione di palchi, tribune ecc. per feste, commémorazioni e ceremonie deve essere autorizzata dall'autorità comunale.

Art. 13.

Il collocamento delle condutture elettriche per i diversi usi è regolato dalle leggi speciali, salvo le facoltà attribuite dalle leggi stesse al Comune.

Art. 14.

Il Comune ha facoltà di fare costruire contro i muri delle proprietà private le opere nécessarie per i servizi di igiene, di polizia e di illuminazione.

Le spese per l'apposizione e rinnovazione dei numeri civili e dei cartelli indicatori spetta al Comune. La spesa

stessa fa carico al proprietario del fabbricato nel solo caso in cui le opere siano dovute a guasti addebitabili a sua colpa, oppure dei terzi.

Art. 15.

La concessione per apporre infissi, vetrine, per costruire pensiline e tutto quanto sopravanza sul suolo pubblico ed interessa l'arte edilizia, è regolata dal regolamento di polizia edilizia.

Art. 16.

Le concessioni del suolo pubblico per ragioni di commercio, fiere e mercati, per l'esercizio di determinate industrie, di mestieri, per collocamento di tavoli da caffè, di piante in vasi ad uso di decorazione sono regolate dal regolamento di posteggio.

Art. 17.

Le turbative e le abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di rifiuto da parte di chi di dovere, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal Podestà ai sensi dell'art. 378 della legge 20 Marzo 1865, N. 2248, allegato F.

TITOLO II.

CAPO I.

**Nettezza urbana e dell'abitato**

Art. 18.

Il servizio di polizia urbana spetta al Comune e viene effettuato dal personale appositamente addetto. I concessionari del suolo pubblico sono tenuti a pulire lo spa-

zio da essi occupato e ad inaffiarlo in conformità alle prescrizioni appositamente impartite dall'Autorità municipale.

Art. 19.

Nell'abitato ogni proprietario di case, ville, ecc. deve provvedere immediatamente allo sgombero della neve e del ghiaccio per tutta la superficie latistante alla sua proprietà e per una profondità di m.

Art. 20.

Per misure generali il Podestà può ordinare lo scarico della neve dai tetti, terrazze, balconi, ecc. prescrivendone il trasporto in determinati luoghi od il getto in corsi d'acqua. Dette operazioni dovranno compiersi nei modi e termini prescritti dall'autorità comunale.

Art. 21

privati non possono procedere allo scarico ed al trasporto della neve senza avere conseguito preventivamente la licenza dell'autorità municipale e dovranno, in caso d'autorizzazione, attenersi a tutte le prescrizioni impartite a tale fine dall'autorità stessa.

Art. 22.

È vietato di accumulare spazzature sulle strade, nei cortili, nelle case e loro attinenze, le quali debbono essere sgombre da qualsiasi immondizia.

Tali materie devono rimanere chiuse in recipienti impermeabili, muniti di coperchio, per essere versate nei carri dei pubblici spazzini.

Art. 23.

I proprietari di case, gli affittaiuoli e chiunque ha il diritto di abitazione, deve provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi scaricaritori delle latrine, lavandini, bucatai, ecc. in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione e nel pubblico suolo.

Tutti i rifiuti di scarico, devono essere incanalati nella comune conduttura di scarico, oppure in pozzi neri da costruirsi a cura dei privati.

Art. 24.

Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di costruzione in modo da evitare la irregolare caduta dell'acqua piovana o deterioramenti di materiale che possano londare il suolo pubblico.

Art. 25.

È vietato fare immondizie nelle vie, nelle piazze pubbliche ed altro luogo pubblico. È vietato di gettare sulla pubblica via e nei canali l'acqua e materie immonde, come pure di otturare le bocche dei fognoli.

Art. 26.

Lo spurgo delle latrine delle case deve essere fatto in botte a sistema inodore e l'operazione di ripulitura e trasporto deve essere eseguita dalle ore 22 alle ore 5.

Art. 27.

È vietato di tenere nell'abitato depositi di letame che dev'essere trasportato a destinazione non appena estratto dalla stalla.

Il trasporto del letame, fatte salve le disposizioni pre-

fettizie emanate in proposito, deve essere effettuato con carri in condizioni tali da impedire qualsiasi spandimento.

Art. 28.

Nei centri urbani non è permesso di tenere porcili e coniglierie. Il pollame deve essere tenuto costantemente chiuso in modo da impedirne la circolazione per le pubbliche vie.

Art. 29.

Il materiale proveniente da scavo o da demolizione non può rimanere giacente nei luoghi ove si compiono dette opere, ma deve essere trasportato immediatamente nei luoghi indicati dall'autorità comunale.

Il trasporto deve essere eseguito in carri atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.

Art. 30.

Per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto delle immondizie private, delle pubbliche spazzature e la tenuta delle stalle ed il trasporto del letame devono anche osservarsi le disposizioni della legge 29 Marzo 1928, N. N. 858 e del Decreto Ministeriale 30 Maggio 1928, per la lotta contro le mosche.

CAPO II.

**Della sicurezza e del decoro pubblico**

Art. 31.

Ogni edificio pubblico e privato, con le attinenze, deve essere tenuto in buono stato di costruzione e manutenzione in modo da evitare pericoli, danni ed incomodi al pubblico transito.

Art. 32.

Qualora un edificio o parte di esso o delle sue attinenze minacci rovina, il Podestà, a mezzo dell'Ufficio tecnico municipale, impartirà al proprietario le disposizioni perchè siano adottate immediatamente le misure di sicurezza, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi. Non curando il proprietario la esecuzione di esse nel termine prescrittigli, il Podestà provvederà d'ufficio con ordinanza da emettersi ai sensi dell'articolo 153 del T. U., egge comunale e provinciale, 4 Febbraio 1915, N. 148.

Il proprietario inadempiente, oltre al pagamento delle spese, da riscuotersi nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi, sarà passibile di contravvenzione.

Art. 33.

I vasi di fiori, le cassette, le gabbie d'uceelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi, delle terrazze a scopo di arredamento, devono essere convenientemente assicurati.

L'inaffiamento dei fiori, in tali casi, deve essere eseguito in modo da evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico.

Art. 34.

È vietato di stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze ed in qualsiasi parte dell'esterno delle abitazioni.

È pure vietato di stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui passeggi e nei giardini pubblici.

Art. 35.

Sulle facciate delle case ed attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento

Verso le vie e piazze pubbliche i telai delle porte e delle finestre devono essere muniti esclusivamente di vetro essendo vietato, a tale fine, l'uso della carta o di qualsiasi altro mezzo.

Art. 36.

Il materiale di demolizione, quando non sia possibile esportarlo diversamente, deve essere gettato al basso con tutte le cautele necessarie per evitare offese ai passanti, ed avendo cura di inaffiare sufficientemente il terreno.

Art. 37.

È vietato di passare sui marciapiedi e nei tratti di strada riservata ai pedoni con oggetti ingombranti e di soffermarvisi a scopo di vendite ambulanti.

Art. 38.

Le mandrie ed i greggi di pecore devono essere accompagnate, attraverso l'abitato, da personale sufficiente e capace. Nel centro urbano devono seguire le vie periferiche, evitando possibilmente quelle centrali.

CONCILIAZIONE

£ 50.000 ←

Art. 39.

(→ vedi anche art. 71)  
del Reg. d'Igiene

Per le vie dei centri abitati è vietato il passaggio di suini attruppati. I cani devono essere muniti di museruola. Nei giorni di fiera e di mercato, e sempre quando vi sia concorso strordinario di gente, i cani devono essere condotti al guinzaglio.

Art. 40.

I ferri contundenti, gli strumenti da taglio, attraverso le vie dei centri abitati, devono essere portati o condotti in modo da non recare offesa ed anche soltanto incomodo al pubblico transitante.

I falciatori ed i mietitori nel percorrere le vie del centro urbano devono tenere le falci smontate oppure in modo da renderle inoffensive.

Art. 41.

Dopo il tramonto non può rimanere aperto più che un accesso per ogni casa e questo deve essere convenientemente illuminato.

Art. 42.

Le incudini delle officine, le seghe e tutti gli altri attrezzi del mestiere, attivati da forza motrice, non possono essere collocati a distanza inferiore di un metro dalla porta d'ingresso.

Art. 43.

Per quanto interessa la polizia stradale, e non è contemplato dal presente regolamento, sono applicabili le disposizioni del R. D. L. 2 Dicembre 1928, N. 3179.

Art. 44.

Sia nell'interno, come nell'esterno delle abitazioni non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita conduttura.

È vietato di dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni delle case, salvo speciale autorizzazione dell'autorità comunale.

Art. 45.

Le gole dei camini, stufe, forni, fucine ed in genere tutti i condotti del fumo, devono essere spazzati dalla fuligine almeno una volta ogni sei mesi. Le gole dei forni per la cottura del pane e simili devono essere spazzate ogni trimestre.

Art. 46.

Salvo quanto è disposto dall'art. 62 e seguenti del T. U. leggi di P. S. 6 Novembre 1926, N. 1848 e dalle disposizioni del relativo regolamento 21 Gennaio 1929, N. 62 nell'abitato non è possibile tenere petrolio, benzina, materie esplosive ed infiammabili oltre il quantitativo occorrente per lo spaccio giornaliero al minuto.

Occorrendo tenere depositi o magazzini di tali materie, l'interessato dovrà avanzare domanda all'autorità comunale, la quale prescriverà col rilascio del permesso, le condizioni da osservarsi.

Art. 47.

Chi intende aprire manifatture e fabbriche di materie insalubri e pericolose deve avanzare domanda al Podestà, il quale, col rilascio della licenza, emanerà le disposizioni da osservarsi per l'impianto ed esercizio dell'industria.

Art. 48.

È vietato di depositare fieno, paglia, fogliame, legna, fascine, foglia secca, ecc. se non nei locali appositamente destinativi.

Detti locali devono avere le pareti prive di canne da camini, a meno che questi non restino continuamente inusati. Nei locali stessi è vietato di accendere o di por-

tare il fuoco, di fumare o di accedervi se non con lanterne chiuse.

Art. 49.

Nelle stalle è vietato di fumare ed occorrendo per la illuminazione, fare uso di lanterne, queste devono essere chiuse e protette da rete metallica.

Art. 50.

Chiunque avverte o viene a sospettare di un incendio deve informare immediatamente l'ufficio municipale oppure il più prossimo comando di stazione dei RR. CC.

Art. 51.

In caso d'incendio ognuno deve tollerare il passaggio attraverso la propria abitazione, deve illuminare con mezzi propri le località circostanti e permettere l'uso dell'acqua dei pozzi, cisterne, ecc.

Art. 52.

In caso d'incendio tutte le persone idonee devono concorrere all'opera di spegnimento e l'autorità può requisire gli animali e gli oggetti dei privati, utili per l'opera stessa. Chiunque rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio sarà passibile di denuncia ai sensi dell'art. 435 del codice penale.

Al proprietario degli oggetti spetta il diritto di farsi rimborsare, dalla persona danneggiata dall'incendio o dalla società assicuratrice, i danni subiti negli oggetti stessi.

Art. 53.

È vietato di esporre in pubblico fotografie disegni, figure e pubblicazioni che offendano la moralità e il buon costume.

È vietato di esporre figure e pubblicazioni che ledano il prestigio delle istituzioni e delle personalità civili, militari, politiche e religiose.

Art. 54.

Sono vietati in pubblico i canti offensivi della moralità e del buon costume.

Il turpiloquio e la bestemmia sono punite a norma dell'art. 232 del T. U. Leggi di P. S. 6 Novembre 1926, N. 1848.

Art. 55.

È vietato di lordare e di deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, gli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione ed i manufatti di ogni specie.

L'affissione dei manifesti, stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.

Art. 56.

È vietato di arrampicarsi per i pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione nonchè sui pubblici manufatti.

Nei giorni di fiera e di mercato è vietato di accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione gli oggetti da esporsi in vendita.

Art. 57.

Spetta al Comune, di intesa con l'autorità scolastica, di curare l'osservanza delle particolari onoranze da tributarsi al Campo della rimembranza e al Monumento dei Caduti.

Art. 58.

Nei pubblici viali e giardini è vietato di strappare i fiori, di pestare l'erba e di arrampicarsi sulle piante.

Nei pubblici giardini è vietato di bivaccare, di consumare pasti, e di occupare sedili se non a scopo di riposo.

Art. 59.

È proibito di mendicare in luogo pubblico.

Per le questue, collette, raccolte di fondi o di oggetti valgono le disposizioni dell'art. 157 del T. U. Legge di P. S. 6 Novembre 1926, N. 1848.

Art. 60.

Le insegne ed i cartelli reclame dei negozi e degli esercizi devono essere redatti in termini e forma decorosa.

Ai venditori per attirare un maggior numero di acquirenti, non è permesso di esporre oggetti che possano menomare il prestigio di personalità e di istituzioni, oppure che rechino noia, in modo qualsiasi, ai passanti.

Art. 61.

I bambini e le persone deficienti devono essere accompagnate per la pubblica via, nè possono essere portate in giro sconvenientemente vestite.

Art. 62.

I bagnanti devono vestire apposito costume e devono tuffarsi nei luoghi che, anno per anno, saranno indicati dall'autorità comunale.

Art. 63.

Non è permesso di lavare il bucato lungo i canali che attraversano vie pubbliche, alle pubbliche fontanelle nè introdurvi oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo.

L'uso dell'acqua delle fontane pubbliche è permesso soltanto per bere, fatta eccezione delle concessioni speciali da accordarsi dall'autorità comunale.

Art. 64.

I macellai, i salumieri ed i beccai non possono circolare in pubblico con vestiti intrisi di sangue e dovendo portare in giro i ferri del loro mestiere devono tenerli avvolti in tela.

Art. 65.

Il trasporto della carne da macello e degli animali morti deve effettuarsi secondo le prescrizioni del regolamento locale d'igiene e del regolamento di polizia veterinaria, 10 Maggio 1914, N. 533.

Art. 66.

I bestiame esposto in vendita come quello che transita per il suolo pubblico deve essere tenuto ben pulito non inzaccherato di fango o di sterco. Nei luoghi pubblici è proibito di uccidere i conigli, il pollame ecc. di spennare selvaggina, polli ecc. e comunque di compiere atti spiacevoli ai passanti.

Art. 67.

È vietato di maltrattare gli animali per cotendoli, sovraccaricandoli di peso eccessivo e lanciare loro grida

scomposte. I vetturini ed i carrettieri, attraverso le vie dei centri abitati, non possono fare schioccare la frusta se non a scopo di segnale.

Art. 68.

Il bestiame da macello deve essere preferibilmente condotto attraverso le vie meno frequentate, evitando di passare, se è possibile, davanti alle chiese ed alle scuole.

È vietato l'uso del pungolo per invogliare il bestiame a camminare - circolare 26 Aprile 1928, N. 101259/100891 della Direzione Generale della P. S

Art. 69.

Il trasporto al macello di animali gravemente ammalati, di quelli affetti da grave lesioni traumatiche o gravi zoppie, il trasporto e la sosta sui pubblici mercati delle bovine giovani, deve essere effettuato in conformità alle istruzioni impartite dalla Direzione Generale della P. S. con la Circolare 12 Luglio 1927, N. 10207/10089 C.

Art. 70.

Gli agenti comunali hanno l'obbligo di cooperare per agevolare il compito che agli agenti ed ispettori, di cui all'art. 7 della legge 12 Luglio 1913 N. 611, spetta per assicurare l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione degli animali - Circolare 21 Gennaio 1927 N. 12007/10089 della Direzione Generale della P. S.

CAPO III

**Della pubblica quiete**

Art. 71.

Dopo le 23 ore è vietato per le vie pubbliche di cantare, suonare e fare schiamazzi.

Il suono degli organetti e dei suonatori ambulanti in gruppo è vietato dopo le ore 21.

Art. 72

I suonatori ambulanti, per le vie pubbliche, non possono fermarsi, suonando, oltre cinque minuti nello stesso punto ed a distanza minore 20 m. dal punto precedente.

È vietato loro di fermarsi davanti le scuole, le chiese, le caserme e gli ospedali.

Art. 73.

Il suono delle campane è vietato dalle ore 20 alle ore 5 dal 1 Novembre al 20 aprile, e dalle ore 31 alle ore 4 dal 1 Maggio al 31 Ottobre.

È permesso di derogare alle disposizioni sudette:

a) Per determinati riti religiosi in dipendenza di consuetudine lungamente praticata, di oneri testamentari o di clausole consimili.

b) Per ordini impartiti da Superiori Autorità;

c) Per straordinarie ricorrenze dietro consenso della Autorità Municipale.

Art. 74.

Il suono delle campane non può durare oltre due minuti primi per ogni suonata, e tra una suonata e l'altra deve intercedere un intervallo di dieci minuti primi.

È in facoltà del Podestà di vietare in modo assoluto il suono delle campane quando per l'infierire di epidemie possa aggravare l'inquietudine pubblica.

Art. 75.

Il suono delle campane non può perdurare, ogni volta, oltre trenta minuti secondi. La predetta disposizione non si riferisce ai casi interessanti l'Autorità Militare.

Art. 76.

È vietato tenere animali che specialmente di notte  
rechino disturbo al vicinato.

È vietato scuotere, sbattere o spolverare sulla pubblica via, o dalle finestre, abiti, tappeti, panni ecc.

Nell'interno delle abitazioni è vietato di scuotere e spolverare dopo le ore nove dal 1 Novembre al 30 aprile e dopo le ore 7 dal 1 Maggio al 31 Ottobre.

Art. 77.

Per l'impianto e l'esercizio d'industrie rumorose ed incomode devesi avanzare domanda di licenza all'autorità comunale la quale, nel concederla, determinerà la località e tutte le modalità da osservarsi per l'impianto e l'esercizio stesso.

Ar 78

Sono considerate industrie rumorose o incomode: il mestiere del calderaio, del lattaio, del materassai, del fabbro, del falegname e simili, del mugnaio e tutti gli altri mestieri che per uso continuo di motori e macchine arrecano molestia al vicinato.

Art. 79.

La lavorazione delle industrie rumorose non può incominciare prima delle ore 7 nè protrarsi oltre le ore 20 dal 1° novembre al 30 aprile e dalle ore 6 ed oltre le ore 21 dal 1° Maggio al 31 Ottobre.

Art. 80.

Oltre le disposizioni dei precedenti articoli, alla industria della macinazione dei cereali sono applicabili quelle del R. D. L. 11 agosto 1927, n. 1380.

Art. 81.

Qualora particolari esigenze di luogo e di tempo richiedano l'osservanza di nuove disposizioni per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose o incomode, queste verranno emanate dal Podestà con ordinanza ai sensi dell'art. 65 del T. U. legge di P. S. 6 Novembre 1926, n. 1848.

TITOLO III.

CAPO I.

**Commercio e Calmiere**

Art. 82.

Sono soggetti all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento tutti gli esercenti spacci di vendita al pubblico, ad eccezione di quelli compresi nell'art. 84 del T. U. Leggi di P. S. 6 Novembre 1926, N. 1848.

Questi ultimi sono però tenuti ad informare l'autorità comunale del luogo ove furono autorizzati ad aprire od a trasferire il loro esercizio e sulla cauzione da essi prestata, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 31 Dicembre 1926, spetta al Comune il potere di incameramento, di cui all'art. 5 del R. D. L. 16 Dicembre 1926, N. 2174, quando il provvedimento di chiusura sia stato determinato da reati d'indole commerciale - Circolare 30 Maggio 1927 N. 310 del Ministero della Economia Nazionale.

Art. 83.

Gli enti privati e le persone che intendono esercitare qualsiasi commercio per la vendita di merci all'ingrosso

o al minuto, sia in appositi negozi o locali, sia all' aperto in determinate località, o sotto la forma ambulante o girovaga, devono presentare domanda di licenza alla Commissione di cui all' art. 3 del R. D. L. 16 Dicembre 1926, N. 2174.

Art. 84.

Nella domanda di cui all' articolo precedente, l' instante deve dichiarare la località ove intende aprire l' esercizio, la merce che intende esitare, il personale da assumersi alla dipendenza e inoltre tutte quelle altre indicazioni che saranno richieste dalla Commissione per potersi pronunziare sulla stessa.

Art. 85.

In particolare, gli esercenti di spaccio di carne fresca devono uniformarsi alle prescrizioni del regolamento sulla vigilanza sanitaria 21 Luglio 1927, N. 1586.

Gli esercenti l' industria del pane devono essere muniti della particolare licenza da rilasciarsi dal Prefetto ai sensi del R. D. L. 29 Luglio 1928, N. 1883.

Art. 86.

Spetta agli agenti di polizia di ispezionare periodicamente gli spacci di vendita per accertare che la merce specie se generi alimentari, sia ben tenuta, ben conservata e siano osservate in proposito tutte le vigenti disposizioni.

Gli esercenti devono uniformarsi anche alle disposizioni della legge 29 Marzo 1928 N. 858 e del Decreto Ministeriale 20 Maggio 1928 per la lotta contro le mosche.

Art. 87.

I titolari della licenza di esercizio, salva speciale autorizzazione della Commissione Comunale, devono esercire personalmente i propri negozi ed esibire la licenza ad ogni richiesta degli agenti e dei funzionari dell'ufficio di polizia municipale.

Art. 88.

Le bilance che servono alla vendita devono sempre essere ben pulite e collocate in modo che il compratore possa verificare la pesata. I pesi e le misure adoperate dagli esercenti devono essere munite del bollo di verifica dell'Ufficio metrico ed i cittadini possono fare gli opportuni controlli.

Art. 89.

Per avvolgere la merce venduta i commercianti devono fare uso esclusivamente della carta prescritta dal regolamento dell'igiene ed in misura sufficiente per avvolgere la merce stessa.

Il compratore ha facoltà di fare pesare la merce senza carta.

Art. 90.

I rivenditori di merce che emana esalazioni devono adottare tutte le misure possibili per attenuare i disgustosi effetti (immersione nell'acqua, rinnovazione frequente di essa ecc.).

Art. 91.

I venditori che con banco occupano pure uno spazio sul suolo pubblico, per concessione avutane dal Comune,

oppure terreno di proprietà privata esposto al pubblico, devono costantemente tenere pulito il tratto di suolo da essi occupato, per le operazioni di vendita.

Art. 92.

I rivenditori non possono rifiutare, per nessuna ragione la vendita della merce, né possono occultarla in modo alcuno. Essi devono constantemente essere muniti specie se si tratta di generi alimentari, di sufficiente merce e tale da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

È loro vietato di dar noia al pubblico con le insistenti offerte.

L'interruzione della vendita non legittimata nè giustificata, da parte degli esercenti soggetti alle discipline del R. D. L. 16 Dicembre 1926, N. 2174, viene considerata, agli effetti del Decreto stesso, come definitiva chiusura dei rispettivi esercizi.

Art. 93.

I commercianti possono munire i loro negozi di tende, vetrine ed altri sporti uniformandosi però alle prescrizioni del regolamento di ornato.

Art. 94.

Il Podestà, qualora ragioni di necessità lo richiedano, può stabilire l'orario di apertura delle diverse categorie dei negozi, salva l'osservanza delle disposizioni della legge 7 Luglio 1907, N. 489 e relativi regolamenti 7 Novembre 1907, N. 807 e 8 Agosto 1908, N. 599 sul riposo festivo.

Art. 95.

I commercianti devono esporre su appositi cartelli i prezzi dei generi espressi in caratteri uniformi e leggibili, collocati in modo da essere visibili a tutti.

Art. 96.

I generi alimentari preparati con surrogati devono, con la denominazione, riportare scritte le percentuali di surrogato che contengono.

Art. 97.

I venditori di latte, che esitano il prodotto dei propri fondi, sono tenuti egualmente all'osservanza delle predette discipline e disposizioni sul commercio e sul calciere, esclusa la prestazione della cauzione, di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale 31 Dicembre 1926.

Essi devono servirsi di recipienti in ottime condizioni di capacità e d'igiene, muniti, in quanto servono per misura, del bollo dell'Ufficio metrico.

Art. 98.

I commercianti di generi alimentari che intendono chiudere il proprio negozio, devono un mese prima della chiusura rendere informata l'autorità municipale.

Art. 99.

I facchini, i sensali, gli intromettitori, ferme restando le facoltà che nei riguardi loro spettano all'Autorità di P. S. ai sensi degli articoli 116 e 122 del T. U. leggi di P. S. 6 Novembre 1926, N. 1848, non possono intraprendere l'esercizio del loro mestiere se non sono stati rego-

larmente iscritti nell' apposito registro presso l'Ufficio di polizia urbana del Comune.

CAPO II.  
**Penalità**

Art. 100.

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali sono accertate e punite a norma degli art. 226, 227, 228 del T. U. legge comunale e provinciale 4 Febbraio 1915 N. 148, modificati dagli articoli 70, 71, 72 del R. D. 30 Dicembre 1923, N. 2839.

Art. 101.

Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle contravvenzioni sono applicate le norme della procedura stabilita dal R. D. L. 23 Maggio 1924, N. 867.

Le contravvenzioni alle norme di polizia stradale, sono accertate e definite a termine delle disposizioni del R. D. L. 2 Dicembre 1928, N. 3179.

Art. 102.

Podestà è autorizzato a costituirsi parte civile nei procedimenti di contravvenzione.

Art. 103.

Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione e vigilanza, sono applicabili le disposizioni dell'art. 60 del codice penale.

Art. 104.

a restando la contravvenzione accertata a carico dell'autore, nei casi contingibili ed urgenti, deter-

minati da ragioni di pubblica sicurezza o di pubblica igiene, il Podestà può agire con provvedimento di ufficio ai sensi dell'art. 153 del T. U. legge comunale e provinciale 4 Febbraio 1915, N. 148 e dell'art. 72 del R. D. 30 Dicembre 1923, N. 2839.

Art. 105.

Il terzo dei proventi delle penalità pecuniarie spetta agli agenti che hanno accertata la contravvenzione.

Nel caso di incameramento della cauzione, ai sensi dell'art. 5 del R. D. L. 16 Dicembre 1926, N. 2174, agli agenti accertatori spetta il terzo della quota che, per legge, è devoluta al Comune.

**Disposizioni transitorie**

Art. 106.

Il presente regolamento andrà in vigore dopo la definitiva omologazione ai sensi dell'articolo 217 del T. U. Legge comunale e provinciale 4 Febbraio 1915, N. 148.

Art. 107.

Tutte le disposizioni le quali non armonizzano con quelle del presente regolamento perdono efficacia con la sua applicazione.

Art. 108.

Entro sei mesi dall'andata in vigore del presente regolamento, tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle disposizioni, salvo espressa deroga da farsi, per un termine perentorio, dall'autorità comunale.

Art. 109.

Copia del presente regolamento è visibile negli uffici di polizia municipale, nei giorni e nelle ore in cui vi è ammesso il pubblico.

---

Adottato dal Podestà con deliberazione.....  
pubblicata all'albo pretorio il giorno.....

IL PODESTÀ

IL SEGRETARIO COMUNALE

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa  
con decisione del..... N.....

IL PREFETTO *Presidente*  
*f.to*

Pubblicato all'albo pretorio dal giorno.....  
al giorno..... ai sensi dell'art. 129 del  
Regolamento 12 Febbraio 1911 N. 297.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Omologato ai sensi dell'art. 217 della legge comune-  
nale e provinciale, 4 Febbraio 1915, N. 148, come da co-  
municazione Prefettizia del..... N.....

IL PODESTÀ

IL SEGRETARIO COMUNALE